



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.5.2011
SEC(2011) 598 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Documento di accompagnamento alla

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

{COM(2011) 285 definitivo}
{SEC(2011) 597 definitivo}

1. CONTESTO

Un elemento fondamentale del sistema dell'UE di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) è costituito dal regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti¹ (di seguito: "il regolamento).

Il regolamento dà attuazione alle misure relative ai controlli alle frontiere contenute nell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (ADPIC). L'accordo sugli ADPIC è stato approvato nel 1994 dal Consiglio dell'Unione europea nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round ed è stato concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Di fatto, il regolamento stabilisce disposizioni più rigorose in termini di controllo alle frontiere rispetto a quelle di base contenute nell'accordo, dimostrando così l'impegno dell'UE a garantire una protezione elevata dei DPI.

A norma del regolamento, le autorità doganali dell'UE possono intervenire nei confronti di merci sospettate di violare alcuni diritti di proprietà intellettuale che sono poste sotto vigilanza doganale. Secondo il meccanismo previsto, una volta che le merci sospette sono state bloccate alla dogana, le autorità doganali notificano del loro intervento il titolare del diritto, che dispone di un breve periodo di tempo per avviare il procedimento legale (procedimento normale) oppure, se la procedura semplificata è attuata dallo Stato membro in cui le merci sono state bloccate, per raggiungere un accordo con le altre parti interessate sull'abbandono delle merci a fini di distruzione sotto controllo doganale.

L'UE e gli altri paesi economicamente sviluppati rappresentano mercati attraenti per le merci che violano i DPI e le dogane hanno constatato un aumento costante della quantità di tali merci nell'ultimo decennio. Nel settembre 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione e gli Stati membri a riesaminare il regolamento e a mettere a punto un nuovo piano d'azione doganale di lotta alle violazioni dei DPI per il periodo 2009-2012. Questo piano d'azione², elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio, era finalizzato ad affrontare quattro problemi principali: le merci contraffatte pericolose, la criminalità organizzata, la globalizzazione della contraffazione e la vendita di merci contraffatte su internet. Il riesame del regolamento è stato integrato nel piano ed effettuato dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri nell'ambito di un gruppo di esperti istituito dal programma Dogana 2013.

La Commissione ha inoltre svolto una consultazione pubblica per offrire a tutte le parti interessate la possibilità di contribuire al riesame. Nel periodo di apertura della consultazione (dal 25 marzo 2010 al 7 giugno 2010) la Commissione ha ricevuto 89 contributi. Di questi, 43 provenivano da organizzazioni e imprese iscritte nel

¹ GUL 196 del 2.8.2003, pag. 7.

² Risoluzione del Consiglio, del 16 marzo 2009, relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2009-2012 (2009/C 71/01).

registro dei rappresentanti di interessi della Commissione europea, 42 da organizzazioni, società e cittadini non registrati e 4 da autorità pubbliche nazionali.

Alcuni sequestri da parte delle autorità doganali di spedizioni di medicinali in transito nell'UE, verificatisi alla fine del 2008, hanno destato preoccupazione in alcuni membri dell'OMC, del Parlamento europeo, delle ONG e della società civile. Si è affermato che tali provvedimenti potrebbero ostacolare gli scambi legittimi di medicinali generici, contrastando così l'impegno dell'UE ad agevolare l'accesso ai medicinali nei paesi in via di sviluppo. L'11 e 12 maggio 2010 l'India e il Brasile hanno, rispettivamente, chiesto consultazioni con l'UE a tale riguardo nell'ambito dell'OMC. Le preoccupazioni espresse dall'India e dal Brasile durante le consultazioni dell'OMC e gli incidenti legati ai sequestri di cui sopra hanno dimostrato che la pertinente normativa dell'UE in materia di tutela della proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali necessiterebbe di chiarimenti per accrescere la certezza del diritto.

2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Il piano d'azione di cui sopra elencava diversi elementi del regolamento che dovevano essere esaminati, tra cui le disposizioni relative alle procedure semplificate, alle piccole spedizioni, alla distruzione, ai costi e al magazzinaggio, e la possibilità di ampliare il campo di applicazione del regolamento. Tutti questi elementi sono stati considerati nel corso del riesame, durante il quale sono stati individuati tre problemi fondamentali nella lotta alle merci che violano i DPI.

- Problema I – Alcuni DPI non sono tutelati dalle dogane alle frontiere dell'UE. Il regolamento vigente prevede la tutela di un'ampia gamma di DPI stabiliti dal diritto nazionale o dell'UE, quali marchi, diritti d'autore, brevetti, private per ritrovati vegetali e indicazioni geografiche, ma l'elenco non copre tutti i tipi di DPI. Non sono ad esempio comprese le topografie di prodotti a semiconduttori. Inoltre, altri tipi di violazioni sono attualmente escluse dal campo di applicazione del regolamento, con particolare riguardo al commercio parallelo e ai superamenti (*overruns*).

- Problema II – Le procedure amministrative per la tutela dei DPI sono considerate onerose per le dogane e i titolari dei diritti, soprattutto per quanto riguarda le piccole spedizioni risultanti dalle vendite via internet.

- Problema III – L'interpretazione di alcuni aspetti delle procedure amministrative potrebbe comportare squilibri nel trattamento delle diverse parti interessate legittime. Taluni principi giuridici generali, elaborati e interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, non sono sufficientemente codificati nel regolamento attuale (ad esempio, il diritto degli interessati ad essere sentiti o la responsabilità delle autorità doganali). Tali principi scaturiscono dagli obblighi internazionali dell'UE nell'ambito dell'OMC, dal trattato di Lisbona e in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali.

3. DIRITTO DI INTERVENTO DELL'UE

L'Unione europea ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune, secondo quanto previsto nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il TFUE definisce la politica commerciale comune e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale sono espressamente inclusi in questa definizione.

4. OBIETTIVI

L'obiettivo generale è garantire che le misure e le procedure doganali relative alla tutela dei DPI alle frontiere siano efficaci e conformi a tutti gli obblighi giuridici pertinenti. Sono in particolare perseguiti i seguenti obiettivi:

- i) migliorare la tutela dei DPI alle frontiere;
- ii) limitare gli oneri amministrativi ed economici a carico delle dogane e dei titolari dei diritti, specialmente le piccole e medie imprese;
- iii) chiarire e riesaminare le disposizioni che possono comportare squilibri nell'ambito delle procedure amministrative.

5. OPZIONI STRATEGICHE

Sono essenzialmente tre le opzioni più realistiche e fattibili:

- i) opzione strategica A – scenario di base, non si prende alcun provvedimento;
- ii) opzione strategica B – uso di strumenti non-legislativi, quali formazione, orientamenti, note esplicative, scambio delle migliori pratiche e contatti periodici con le parti interessate;
- iii) opzione strategica C – modifica del regolamento, con conseguente modifica del quadro giuridico vigente. Per ciascuno dei problemi individuati potrebbero essere considerate diverse opzioni. Si potrebbero prevedere modifiche a tutte o ad alcune delle disposizioni seguenti:
 - con riguardo al problema I, per quanto concerne l'ampliamento del campo di applicazione della tutela a livello doganale si potrebbero prendere in considerazione due subopzioni: i) la prima subopzione consisterebbe nell'ampliare il campo di applicazione delle violazioni di DPI per comprendere tutte le violazioni dei tipi di DPI già contemplati nel regolamento, ii) mentre la seconda subopzione prevederebbe, oltre all'ampliamento proposto nella prima, di includere le merci che violano DPI e che non sono già comprese nel regolamento;
 - con riguardo al problema II, l'introduzione di un sistema obbligatorio per la distruzione semplificata di merci che violano i DPI, subordinata al chiarimento delle condizioni e a garanzie adeguate, e l'introduzione di una procedura semplificata specifica per le piccole spedizioni;

- con riguardo al problema III, maggior chiarezza per quanto riguarda le merci in transito nell'Unione e non destinate al mercato interno dell'UE, o per le quali non esiste il rischio che siano deviate per esservi commercializzate, e maggior chiarezza nelle procedure al fine di accrescere la certezza del diritto per tutte le parti interessate legittime.

È opportuno che tali modifiche non precludano la possibilità di ulteriori misure di sostegno.

Scopo della valutazione non è tuttavia confrontare i probabili meriti delle tre opzioni per decidere esclusivamente di mantenere lo scenario di base o di introdurre strumenti non legislativi o ancora di presentare una proposta legislativa. L'obiettivo è considerare ciascun problema specifico sulla base di criteri pertinenti al fine di combinare nel modo più appropriato le soluzioni possibili.

6. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

6.1. Introduzione

Esiste un consenso generale sulla mancanza di dati credibili in questo settore. La principale fonte di informazioni è la relazione annuale³ sull'azione delle dogane UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Esistono tuttavia poche informazioni attendibili sulle attività illecite e la mancanza di dati sul volume del commercio estero dell'UE di merci che violano i DPI o sulla situazione del mercato interno rendono difficile valutare il possibile impatto di qualsiasi opzione. Non è inoltre possibile determinare in quale misura le autorità doganali identificherebbero tali merci e prenderebbero gli opportuni provvedimenti, in quanto il successo delle misure non dipende esclusivamente dalla decisione di modificare la normativa. In tale contesto è possibile solo una valutazione qualitativa.

La valutazione prende in considerazione gli impatti delle misure adottate per risolvere i tre problemi generali individuati nel riesame, che possono richiedere modifiche al regolamento. Si tratta di problemi tecnici non necessariamente correlati in modo stretto; pertanto per ogni singolo problema sono state elaborate opzioni strategiche, valutate sulla base di criteri specifici.

6.2. Problema I: Alcuni DPI non sono tutelati dalle dogane alle frontiere dell'UE

Il livello di tutela dei DPI nel territorio dell'UE migliorerebbe leggermente ampliando l'attuale campo di applicazione del regolamento con riguardo alle violazioni di DPI coperte. Il controllo doganale si è concentrato principalmente sulle merci contraffatte; nel 2009 il 90% degli articoli bloccati dalle dogane per presunta violazione dei DPI erano prodotti contraffatti. Questi dati sembrano indicare che le autorità doganali scoprono soprattutto le violazioni dei DPI che sono più visibili e quindi più facili da

³ La relazione sulle statistiche è disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm.

identificare. In teoria non ci si aspetterebbe che una semplice modifica del regolamento, volta ad ampliarne il campo di applicazione alle merci che comportano violazioni più complesse dei DPI, potrebbe portare a un cambiamento radicale delle intercettazioni doganali.

Anche se non è possibile misurarne in anticipo l'effetto, non è tuttavia da sottovalutare l'impatto relativamente significativo dell'introduzione di disposizioni che autorizzano le dogane ad intervenire in caso di marchi simili, che possono pertanto essere facilmente confusi, e di commercio parallelo illecito, in particolare per quanto riguarda i marchi.

Ne risulterebbe un impatto economico per le autorità doganali, i prestatori di servizi inerenti al commercio internazionale e i titolari dei diritti. Poiché non si conosce l'entità del commercio di queste merci, non è possibile stimare i costi, anche se il costo del controllo del rispetto dei DPI alle frontiere a un livello equivalente a quello del mercato interno sarebbe inferiore, in quanto il titolare del diritto dovrebbe avviare un solo procedimento giuridico; la spedizione di merci che violano i DPI non sarebbe infatti stata ripartita e consegnata ai dettaglianti.

La tutela dei DPI alle frontiere aumenterebbe il rischio di ostacolare il commercio legittimo. Potrebbe risultare difficile per le autorità doganali valutare alcune delle violazioni dei DPI che potrebbero essere aggiunte, aumentando così il rischio che possano essere prese decisioni infondate di bloccare le merci.

La tutela dei nuovi DPI alle frontiere non dovrebbe avere un impatto sociale e ambientale significativo.

6.3. Problema II: Le procedure amministrative di tutela dei DPI sono onerose per le dogane e i titolari dei diritti

6.3.1. Mancata attuazione della procedura semplificata in alcuni Stati membri

La procedura semplificata, che rende possibile abbandonare le merci a fini di distruzione, è prevista dal regolamento su base facoltativa e pertanto non è stata attuata in tutti gli Stati membri. L'introduzione nel regolamento di norme che rendano obbligatoria la procedura semplificata armonizzerebbe l'azione delle dogane per la tutela dei DPI nell'UE e ridurrebbe gli oneri amministrativi dovuti ai blocchi di merci per motivi di tutela dei DPI per tutte le parti interessate negli Stati membri in cui tale procedura non è stata attuata.

6.3.2. Vendite su internet di merci che violano i DPI

Quantità significative di piccole spedizioni contenenti merci sospettate di violare i DPI e ordinate o vendute via internet sono spedite per posta o corriere. Nel caso delle piccole spedizioni (scenario di base) l'applicazione della procedura normale o di quella semplificata è sproporzionata rispetto all'importo e al valore delle merci. Una modifica del regolamento che preveda la possibilità per le parti di abbandonare le merci in alcuni casi in cui la violazione risulta evidente, senza coinvolgere i titolari dei diritti, ridurrebbe significativamente l'onere per i titolari dei diritti e per le dogane, aumentando così l'efficacia dell'intervento doganale nel fermare le merci vendute via internet.

Alcune misure non legislative potrebbero essere adottate per cercare di limitare il flusso crescente di piccole spedizioni, ma non sarebbe possibile introdurre nuove procedure amministrative senza apportare modifiche legislative alle procedure descritte nel regolamento.

6.3.3. *Impatto sociale e ambientale*

Tutte le misure relative alle procedure amministrative sono proposte al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico del governo e delle imprese.

L'introduzione di una procedura amministrativa speciale per le piccole spedizioni (opzione misure legislative), finalizzata a limitare il numero crescente di merci ordinate e spedite a seguito di una vendita via internet, avrà un effetto sui consumatori, i quali non riceveranno le merci che violano i DPI. La più recente relazione della Commissione sull'azione delle dogane UE per la tutela della proprietà intellettuale, relativa al 2009, constata che sempre più articoli potenzialmente pericolosi, utilizzati dai consumatori europei nella loro vita quotidiana, sono bloccati dalle dogane (scenario di base e strumenti non legislativi).

Non sono stati individuati impatti ambientali correlati a questo problema.

6.4. **Problema III: L'interpretazione di alcuni aspetti delle procedure amministrative potrebbe comportare squilibri nel trattamento delle diverse parti interessate legittime**

L'applicazione da parte delle autorità doganali dell'UE di disposizioni relative a misure che limitano o vietano il commercio internazionale, come quelle relative alla tutela dei DPI, deve rispettare obblighi e impegni internazionali nonché i principi del diritto dell'UE. Tali misure, in quanto inerenti al settore della politica commerciale comune, devono essere applicate in modo uniforme. Esse devono inoltre essere applicate in modo equilibrato tenendo conto, da un lato, dell'esigenza di un'applicazione efficace e, dall'altro, della necessità di agevolare e rispettare le attività commerciali legittime. A tale fine e per evitare interventi non fondati, le disposizioni devono fornire certezza del diritto.

L'opzione legislativa garantirebbe certezza del diritto in merito all'applicazione del regolamento e uniformità di applicazione in tutta l'UE ed eviterebbe il rischio di blocchi di merce infondati con riguardo ai problemi individuati.

Le opzioni non legislative potrebbero risolvere alcuni dei problemi individuati chiarendo l'interpretazione del regolamento alla luce degli obblighi internazionali assunti dall'UE nell'ambito dell'OMC e dei pertinenti principi di base del diritto dell'UE, quale stabilito e interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Rimarrebbe tuttavia il rischio di interpretazione errata del regolamento.

6.4.1. *Impatto sociale e ambientale*

Il chiarimento, tramite misure legislative o non legislative, di alcuni aspetti delle procedure amministrative potrebbe esercitare un impatto positivo sui consumatori nei casi in cui essi siano parte attiva del processo, ad esempio quali destinatari di spedizioni ordinate via internet. Il diritto degli interessati ad essere sentiti e la

questione della responsabilità delle dogane offrono ai consumatori la possibilità di sollevare obiezione o di chiedere un risarcimento nei confronti di qualsiasi decisione delle autorità doganali che potrebbe danneggiarli.

Il chiarimento del regolamento sulla questione del transito attraverso il territorio dell'UE di spedizioni dirette verso paesi terzi, in particolare per quanto riguarda i medicinali, potrebbe esercitare un impatto positivo sui consumatori di tali paesi terzi. Sarebbe così ridotta la probabilità di ritardi nella consegna di tali medicinali.

Non sono stati individuati impatti ambientali correlati a queste procedure amministrative.

6.5. Oneri amministrativi

6.5.1. Oneri amministrativi a carico delle imprese

La tutela dei DPI da parte delle dogane dell'UE si basa su una domanda di intervento presentata da un titolare di un DPI. Spetta alla persona lesa avviare il procedimento legale per la tutela dei DPI. Dal momento che non è obbligatorio presentare una domanda, il sistema e le nuove opzioni proposte non prevedono costi e obblighi supplementari a carico dei titolari dei diritti rispetto alle disposizioni del regolamento vigente, che incoraggia già i titolari dei diritti a inoltrare domande per via elettronica ove esista un sistema elettronico di scambio di dati.

In linea di principio, qualunque sia l'opzione strategica scelta con riguardo ai problemi trattati nella presente valutazione, gli elementi attualmente associati all'onere amministrativo dei titolari dei diritti rimarrebbero in una certa misura invariati. Tale onere sarebbe notevolmente alleggerito introducendo una procedura semplificata specifica per le piccole spedizioni contenenti prodotti contraffatti e usurpativi, secondo la quale le merci potrebbero essere distrutte senza dover coinvolgere il titolare del diritto.

6.5.2. Oneri amministrativi a carico delle amministrazioni doganali

Non è possibile analizzare gli effetti delle diverse opzioni sui vari problemi legati ai costi amministrativi. Le autorità doganali svolgono le loro funzioni alle frontiere dell'Unione e i funzionari controllano una grande varietà di leggi che coprono diversi settori. Ogni legge contiene disposizioni specifiche inerenti alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ai controlli di denaro contante, alla sicurezza e alla salute, ai controlli su questioni fiscali e tariffarie. Non è possibile misurare quale parte di ciascun controllo è riservata a un particolare settore, per cui non sono disponibili dati sui costi amministrativi correlati esclusivamente alla tutela dei DPI.

Le procedure per il blocco delle merci che violano taluni DPI sono attuate nell'UE dal 1° gennaio 1988. L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento non creerebbe pertanto la necessità di una riorganizzazione delle amministrazioni doganali.

La semplificazione delle procedure relative alle piccole spedizioni dovrebbe ridurre le fasi procedurali e quindi il tempo necessario per il trattamento di ciascun fascicolo

relativo a un blocco. Questo vantaggio dovrebbe controbilanciare il possibile aumento dei costi di distruzione derivante da procedure più efficienti.

7. L'OPZIONE PRESCELTA

L'opzione legislativa offre la soluzione migliore ai problemi emersi a seguito dell'attuazione del presente regolamento, quali procedure non armonizzate od onerose, o a quelli risultanti da carenze, come i DPI non coperti dal regolamento. L'introduzione nel regolamento di chiarimenti procedurali fornirebbe inoltre la massima certezza del diritto sul trattamento dei medicinali generici in transito quando si tratta di diritto dei brevetti. Una proposta della Commissione di modifica del presente regolamento dovrebbe, se possibile, trattare tutti i problemi individuati nella presente valutazione d'impatto al fine di garantire un esito equilibrato in termini di benefici e limitazioni per tutte le categorie di interessati.

Le misure non legislative risolverebbero soltanto in parte i problemi individuati. Note esplicative od orientamenti potrebbero contribuire a chiarire la procedura applicabile alla situazione di transito attraverso l'UE o le modalità di applicazione dei principi generali del diritto, come il diritto ad essere sentiti, nel contesto del presente regolamento. Tali misure non possono tuttavia conseguire l'obiettivo di ampliare il campo di applicazione dei DPI che devono essere tutelati dalle dogane.

In alcuni casi sarebbe opportuno prevedere una combinazione di misure legislative e non legislative per sostenere dell'attuazione del nuovo regolamento. Il mantenimento dello *status quo* dovrebbe tuttavia essere escluso se la Commissione intende rispondere adeguatamente alla richiesta del Consiglio di riesaminare la normativa e alle preoccupazioni espresse dalle parti interessate durante il processo di consultazione.

8. INSEGNAMENTI TRATTI: ESIGENZA DI CONOSCERE MEGLIO LE DIMENSIONI E GLI IMPATTI DEL COMMERCIO DI MERCI CHE VIOLANO I DPI

Una delle principali limitazioni nel valutare gli impatti di qualsiasi opzione strategica nel campo della tutela dei DPI è costituita dalla mancanza di dati affidabili. I dati esistenti sul commercio delle merci che violano i DPI sono frammentari e non comparabili; questa situazione rende difficile stimare le dimensioni e la portata complessive del problema, l'impatto sull'UE e l'impatto di eventuali misure strategiche attuate al fine di risolvere tale problema.

Per supplire a tale carenza di dati l'Osservatorio europeo della contraffazione e della pirateria ha posto tra i suoi obiettivi prioritari il miglioramento della raccolta e dell'utilizzo di dati e informazioni. L'Osservatorio, istituito nel 2009, comprende oltre 40 rappresentanti di parti interessate del settore privato, i 27 Stati membri e la Commissione.

La Commissione ha individuato una serie di questioni specifiche che devono essere trattate con urgenza. Ad esempio, numerosi studi hanno concluso che il commercio internazionale di merci contraffatte e merci usurpative ha continuato a crescere nell'ultimo decennio, ma gli stessi studi sono spesso criticati per non avere portata

generale o per utilizzare dati non confrontabili risultanti da diverse metodologie. Vi è urgente necessità di ovviare a questa situazione mettendo a punto una metodologia comune, che possa essere adottata da organismi pubblici e privati del settore e che consenta di produrre relazioni affidabili, in grado di definire le autentiche dimensioni e portata del problema. Tali relazioni costituirebbero la base per decisioni strategiche maggiormente fondate su prove e per strategie di applicazione più mirate.

È stato pertanto commissionato uno studio finalizzato a valutare la portata, le dimensioni e l'impatto della contraffazione e della pirateria nel mercato interno mediante una metodologia ben definita per quanto riguarda la raccolta, l'analisi e la comparazione dei dati. Dalla metodologia proposta dal contraente si dovrebbero ricavare gli indicatori principali, che sarebbero applicabili in tutti gli Stati membri e in tutti i settori e che potrebbero servire per futuri studi ed analisi. Il contraente, che ha iniziato a lavorare nel dicembre 2010, individuerà innanzitutto gli studi e le metodologie esistenti e ne farà una compilazione. In un secondo tempo, sulla base della ricerca proporrà una metodologia prescelta, che sarà usata per quantificare la portata e le dimensioni della contraffazione e della pirateria nel mercato interno, analizzando in particolare le relative implicazioni su vari settori, come innovazione, crescita e competitività, creatività e cultura, sanità e sicurezza pubbliche, occupazione, ambiente, gettito fiscale e criminalità.